

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

APPELLO ALL' ARCHIDIOCESI

PER I RESTAURI DEL DUOMO

Venerabili Fratelli e Figliuoli carissimi in Gesù Cristo,

Attraverso le cronache dei giornali o per comunicazione verbale vi è certamente giunta la notizia della grande opera che si è presa in esame e che tanto interesse ha destato nella Città e Archidiocesi nostra, voglio dire *l'opera dei restauri del nostro Duomo*. Permettete che ora per la prima volta venga a parlarvene ufficialmente.

Non mi occorrono molte parole per mettervi in chiaro la necessità di questi restauri. Chiunque entri a visitare il nostro Duomo, per poco che ne osservi lo stato in cui presentemente si trova, ne riporta l'impressione che esso non risponda più a quelle condizioni di lustro e di decoro che l'importanza del monumento e non meno quella della Città e dell'Archidiocesi giustamente richiede. E sono certo che questa sia pure l'impressione vostra e che anche voi avrete molte volte in cuor vostro fatto voto che l'insigne monumento fosse restituito al suo maggiore splendore coi dovuti restauri.

La necessità di questi restauri, se viene ad imporsi anche all'occhio del più superficiale osservatore, ancor meno può sfuggire all'esame del tecnico. Difatti un'accurata relazione dell'On. Reale Soprintendenza all'Arte per il Piemonte e la Liguria, che ho l'onore di pubblicare in calce a questa mia Circolare, denuncia l'urgenza di lavori da farsi a parti pericolanti o gravemente deteriorate, la cui dilazione troppo comprometterebbe la stabilità e i pregi artistici del sacro edificio. Voi stessi sapete come in questi casi un ulteriore ritardo produca sempre maggiori danni, sovente irreparabili.

E pregi artistici al nostro Duomo non mancano. Esimii intenditori di arte vi hanno trovato linee architettoniche semplici, austere, ma dignitose e corrette. L'interno è vasto e solenne. Il complesso del sacro edificio presenta un tutto di squisita armonia, entro cui l'anima

cristiana si sente invitata a preghiera. Mancano, è vero, le reliquie della più remota antichità, perchè l'edificio è relativamente recente, sorto sulle rovine di tre antichissime chiese, per volontà del Cardinale Domenico della Rovere, dal 1491 al 1498; ma vi lavorarono artisti piemontesi e toscani di chiaro nome, che seppero dargli una forma artistica di singolare preziosità e dignità.

Neppure dobbiamo trascurare il valore storico del monumento e della località in cui è sorto, poichè ivi venne ad incentrarsi tutta la vita religiosa degli avi nostri, con importanti avvenimenti politici, che naturalmente a quei tempi si intrecciavano colla vita religiosa. Il titolo stesso di San Giovanni Battista designa, come in altre città, l'antichissimo battistero torinese. Intanto, aderente al sacro tempio, si ricostruiva e amplificava la Reggia e per la pietà dell'augusta Casa di Savoia si elevava l'artistica ricchissima Cappella per accogliere la preziosissima Reliquia della S. Sindone (1657-1694). La quale sovracostruzione, se in qualche punto può offendere l'occhio dell'artista per le variazioni imposte al coro, all'altar maggiore, ecc., è tuttavia scusabile per l'intendimento sovrano di fornire all'insigne Reliquia la miglior custodia che si potesse, tra il Duomo e la Reggia.

D'altra parte, se in tempi di decadenza artistica, qualche evidente errore venne commesso, in dissonanza con lo stile del Duomo, è intenzione che questo, nei limiti del possibile, venga corretto. Appunto per raggiungere nel miglior modo lo scopo, si invocò il giudizio di personalità di primissima competenza, e sotto la loro diretta assistenza si ha tutta la garanzia che i progettati lavori di restauro in nulla si allontaneranno dall'unica linea che il rispetto all'arte, alla storia e alla tradizione possa dettare.

Riconosciuta dunque la necessità dei restauri e la possibilità di eseguirli, fu deciso che subito debba venirsi al pratico, raccogliendo i fondi occorrenti. Eccomi pertanto a presentare un caldo appello alla fede e pietà esemplare dei Cittadini e Diocesani Torinesi tutti a offrire un degno concorso per l'opera grande e costosa che si vuol compiere. Dico: *grande*, data l'importanza del monumento e la lunga serie dei restauri che s'impone: *costosa*, dati i tempi, nei quali le cose e le opere hanno subito un rincaro eccezionale.

Veramente dovrei dire che la cittadinanza torinese non abbia bisogno di lunghe esortazioni per dare il suo contributo. Essa ha sempre dato volentieri e generosamente per le numerosissime chiese che nel volgere degli ultimi cent'anni si costrussero e tuttora si costruiscono nella città nostra, giusta le esigenze del suo rapido e continuo sviluppo fuori della cerchia antica. Già altre volte ho dovuto segnalare questa generosità dei carissimi Torinesi, veramente inesauribile; e sono

certo che essa si manifesterà anche maggiormente per i restauri del nostro Duomo, trattandosi del primo monumento artistico, storico e religioso della Città e dell'Archidiocesi. Nel salutare risveglio per il rinnovamento artistico degli antichi monumenti specialmente sacri, a cui altre città si dedicano con singolare fervore, noi dobbiamo metterci in prima linea. I tempi ormai sono maturi. E la nostra Cattedrale questo si merita, questo attende da noi!

Lo attende da tutti i cuori cristiani degli ottimi Torinesi, da tutte le famiglie nobili e del popolo, da tutte le istituzioni che mirano a promuovere il pubblico bene e il decoro cittadino, da tutte le persone che traggono i più lieti auspici per la patria nostra dalla pacificazione religiosa, da tutti gli illuminati artefici di fiorenti industrie e commerci che sanno coll'offerta generosa consacrata a un nobile ideale dare un senso spirituale alla materialità dei traffici e della ricchezza.

E lo attende anche da tutta l'Archidiocesi, perchè tutti insieme, Fratelli e Figliuoli carissimi, noi formiamo una famiglia sola, unita dal vincolo della fede che di qui si è irradiata. Voi avete le vostre chiese, le vostre parrocchie, i vostri oratori, e provvedete al loro decoro, e sta bene: ma la Chiesa Madre, che è del Vescovo e di tutti i suoi figli, deve pure considerarsi da ognuno di voi come propria e perciò voi tutti dovete volerla bella, ornata, magnifica. Anche da voi tutti pertanto io aspetto il concorso generoso per i restauri del Duomo!

Ma io credo, col dilungarmi in questo invito, di compiere opera superflua. Questo me lo dice l'entusiasmo, col quale ogni più eletta classe di cittadini, appena enunciato il proposito dei restauri, lo accolse e lo approvò. Basta osservare i nomi delle più insigni personalità, che hanno accettato di far parte del *Comitato d'Onore* e di collaborare nel *Comitato promotore* e nelle *Commissioni tecnica e finanziaria*.

Ma permettete che io qui mi affretti a rendere l'omaggio di umile e devota riconoscenza all'augusto nostro Sovrano S. M. Vittorio Emanuele III, che si degnava accettare la Presidenza del Comitato d'Onore, ed a Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, nostro amatissimo ospite, come alle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Duca di Genova e il Duca di Pistoia, che dello stesso Comitato hanno così volentieri acconsentito a far parte. L'alto consenso all'opera che stiamo per intraprendere e l'ammirabile esempio della nobilissima Casa di Savoia, sempre così affezionata alla Città nostra a cui la legano secolari vincoli di ininterrotta familiarità, sono per noi, Torinesi, della Città e dell'Archidiocesi, l'argomento più eloquente e la garanzia migliore che l'opera nostra avrà l'esito che tutti auguriamo.

E mentre ancora esprimo, anche a nome di tutta la Città e dell'Archidiocesi, un sincero ringraziamento a tutte le degnissime personalità,

membri del Comitato d'Onore e Promotore e delle Commissioni, mi sia permesso attestare la mia speciale riconoscenza a S. E. il Generale Donato Etna, Commissario Prefettizio della Città di Torino, il quale con tanto entusiasmo gradì di presiedere meco il Comitato Promotore e di collaborare, come a causa comune, a questa impresa da lui riconosciuta di pubblico interesse e di grande lustro e decoro per la Città nostra.

Ed ora all'opera voi tutti, FF. e FF. carissimi! Altro maggiore stimolo, oltre quanto vi ho detto, io non saprei aggiungere per la cristiana generosità vostra se non questo: che si tratta della gloria di Dio e dello splendore del suo culto. Chi può dar poco, dia quel poco: chi può dare di più, offra il suo obolo più abbondante; ma nessuno si rifiuti di concorrere per lo splendore della nostra Chiesa Madre.

Prego intanto i RR. Signori Parroci di leggere la presente Lettera alle loro popolazioni, accompagnandola colle più vive esortazioni, affinché s'incominci subito con frutto la raccolta delle offerte e si possa così dare presto principio ai desiderati restauri.

Affinchè poi la sottoscrizione abbia anche carattere popolare, sicchè i meno agiati possano pure onorevolmente offrire il loro contributo, unisco a questa Lettera alcune *schede di sottoscrizione per offerte minime di almeno una lira*, che raccomando ai carissimi Parroci di distribuire a persone zelatrici, curando poi che le schede stesse coll'annotazione del nome e cognome degli offerenti e coll'importo relativo siano con sollecitudine trasmesse alla Ven. Curia Arcivescovile. Alla stessa dovranno i RR. Parroci rivolgersi per eventuale richiesta di altre schede. Tutte le offerte saranno pubblicate.

Nella viva fiducia che nessuna Parrocchia vorrà tenersi assente in opera di tanto interesse religioso e artistico per tutta l'Archidiocesi, vi prego fin d'ora in compenso dal Signore le più larghe benedizioni e grazie celesti.

Torino, 19 marzo 1926.

Aff.mo in G. C.:

* GIUSEPPE, Arcivescovo.

Sac. LUIGI RABBIA, Segretario.

COMITATO D'ONORE

PER I RESTAURI DEL DUOMO DI TORINO

.....

PRESIDENTE

SUA MAESTÀ IL RE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte.

Le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Duca di Genova,
il Duca di Pistoia.

S. E. Sen. Paolo Boselli cav. O. S. della SS. Annunziata.

S. E. Grand'Ammiraglio Duca Paolo Thaon di Revel cav. O. S. della
SS. Annunziata.

S. E. conte Teofilo Rossi di Montelera, ministro di Stato.

S. E. marchese Cesare Ferrero di Cambiano, ministro di Stato.

S. E. generale d'armata Carlo Petitti di Roreto.

S. E. generale Luigi Tiscornia, comandante 1° Corpo d'armata.

S. E. dottor Vincenzo Casoli, primo presidente della Corte d'Appello.

S. E. dottor Eraclio Torella, procuratore generale della Corte d'Appello.

Generale Giacomo Ferrari, comandante la Divisione militare.

S. E. Gran Croce dott. Agostino d'Adamo, prefetto della Provincia.

Generale Donato Etna, commissario prefettizio del Comune.

Rev.mo D. Filippo Rinaldi, Rettore Maggiore della Congregazione Sa-
lesiana.

Rev.mo canonico Giovanni Ribero, Padre della Pia Casa della Divina
Provvidenza.

Mons. Filippo Perlo, superiore generale Missioni della Consolata.

COMITATO PROMOTORE

....

S. E. Monsignor Giuseppe Gamba, Arcivescovo di Torino

Presidente.

S. E. Etna gr. cord. Donato, Generale d'Armata, Commissario Prefettizio, *Presidente.*

Anselmi avv. gr. uff. Giorgio Ermanno, presidente Dep. Provinciale.
Asinari di Bernezzo marchese colonnello Demetrio.
Badini Confalonieri avv. Alberto, consigliere provinciale.
Beria d'Argentina (S. E.) nob. gr. uff. Luigi, senatore del Regno.
Berteau ing. arch. comm. Cesare, R. Ispettore Monumenti.
Betta prof. ing. Pietro.
Bettazzi prof. comm. Rodolfo.
Biscaretti di Ruffia conte gr. cr. Roberto, senatore del Regno.
Bistolfi maestro gr. cord. Leonardo, senatore del Regno.
Bona avv. gr. uff. Adolfo.
Bosia mons. comm. Edoardo, prefetto Basilica Superga.
Bricarelli avv. comm. Giacinto.
Callori Provana Balliani di Vignale conte Stanislao.
Capitolo della Metropolitana.
Castrale mons. Costanzo, vicario generale.
Cattaneo prof. avv. gr. cord. Riccardo, senatore del Regno.
Ceradini prof. arch. cav. Mario, presidente R. Accad. Albertina.
Chevalley ing. comm. Giovanni.
Colonnetti ing. prof. dott. comm. Gustavo, presidente Giunta Diocesana.
Commissari aggiunti al Municipio.
Costa Carrù della Trinità conte Paolo.
Crispoliti marchese Filippo, senatore del Regno.
Del Carretto di Torre Bormida e Bergolo march. comm. Ernesto.
Direttori dei Giornali quotidiani di Torino.
Di Rovasenda conte avv. gr. cord. Alessandro, senatore del Regno.
Di Rovasenda marchese Amedeo.
Di Saluzzo (S. E.) marchese Marco, senatore del Regno.
Duvina mons. Francesco, Pro Vicario generale.
Filippa avv. comm. Edoardo, R. Economo dei Benefici Vacanti.
Fornelli mons. can. teol. Antonio, arciprete di Rivoli.
Fracassi di Torre Bassano march. dott. Domenico, senatore del Regno.
Frassati (S. E.) avv. comm. Alfredo, senatore del Regno.
Galateri di Genola e di Suniglia conte gr. uff. Annibale.
Garelli dott. prof. cav. Felice, direttore R. Scuola Ingegneria.
Garrone mons. can. cav. Giuseppe per la Comm. Dioc. d'Arte sacra.
Geisser avv. gr. uff. Alberto, presidente Cassa di Risparmio.
Gianotti barone avv. comm. Romano, deputato al Parlamento.
Gribaudo prof. comm. Piero.
Lovera di Castiglione conte dott. Carlo.

Lingua ing. cav. uff. Angelo, presidente Assoc. « Pro Torino ».
Marenco mons. nob. Bernardo
Martinengo avv. gr. uff. Giuseppe, presidente Tribunale.
Mattirolo prof. comm. Oreste, presid. Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti.
Mazzonis di Pralafera barone Paolo.
Musso ing. comm. Maurizio.
Orsi conte prof. comm. Delfino, presidente Op. Pia S. Paolo, senatore.
Pinardi mons. G. B. (S. E.), Pro Vicario generale.
Pochettino dott. prof. gr. uff. Alfredo, Rettore Magnifico R. Università.
Pola mons. teol. Giuseppe, presidente Collegio Parroci.
Ponti ing. gr. uff. Gian Giacomo.
Presidi delle Facoltà Pontificie Teologica e Legale.
Provana di Collegno conte gr. uff. Luigi.
Rebaudengo conte dott. comm. Eugenio, senatore del Regno.
Renda prof. comm. Umberto, R. Provveditore agli Studi.
Rho monsignore comm. G. B., arciprete di Chieri.
Rondolino avv. comm. Ferdinando.
Rotta dott. comm. Giuseppe, presidente Circolo Artisti.
Salvadori di Wiesenhoff ing. gr. uff. Giacomo.
Superiore Congregazione Giuseppini.
Superiore Provinciale PP. Domenicani.
Superiore Provinciale PP. Gesuiti.
Superiore Provinciale Frati Minori.
Superiore Provinciale Minori Cappuccini.
Superiore Provinciale Servi di Maria.
Zanzi comm. Emilio, consigliere delegato Assoc. Stampa Subalpina.

COMMISSIONE TECNICA

...

Mons. Francesco Duvina, presidente Commiss. Arcivesc. d'Arte Sacra.
Monsignori canonici Benna e Giuganino, per il Capitolo Metropolitano.
Ingegneri Berteau e Chevalley.
Comm. Emilio Zanzi.
Monsignor Giuseppe Garrone.
Commissari aggiunti: prof. Collino, ing. Giovanni Devecchi, commendatore Luigi Grassi.
Comm. avv. Rondolino, prof. ing. Betta.

COMMISSIONE FINANZIARIA

...

Mons. canonico Busca per il Capitolo Metropolitano.
Mons. Bernardo Marenco.
Comm. Luigi Grassi.
Avv. comm. Filippa, R. Economo.
Avv. comm. Alberto Geisser.
Nob. avv. Alessandro Buffa di Perrero, commissario aggiunto.

Relazione preliminare della Regia Soprintendenza all'Arte per il Piemonte e la Liguria sull'urgenza dei restauri al Duomo

.....

A. S. E. Rev.ma Monsignor Giuseppe Gamba
Arcivescovo di

Torino

Grati a V. E. dell'incarico di fiducia che si è degnata conferirci pello studio di proposte per il restauro della Cattedrale, abbiamo l'onore di riferire intorno all'esito di una nostra prima visita alla Chiesa e di esporle le prime nostre idee sulle direttive che in massima si dovrebbero seguire per l'attuazione della iniziativa presa da V. E.

Innanzitutto fu nostra cura di esaminare le *condizioni statiche* dell'edificio ed a tale riguardo, siamo lieti di potere significarle che le murature della costruzione innalzata dal Cardinale Della Rovere sono in buonissime condizioni sia per quanto riguarda i locali dei sotterranei, quanto quelle dei muri, delle volte e della cupola del Tempio.

Abbiamo però constatato che nel *cupolino*, sovrastante la cupola, le otto colonnine in marmo presentano sgretolamenti e screpolature abbastanza gravi, che impongono l'obbligo di riparazioni sollecite.

I guasti non sono di data recente notandosi che le colonnine portano fasciature di ferro e che ad alleggerirle dal peso dell'architrave in marmo e della cuspide fu da tempo costrutta un'armatura in ferro. Purtroppo anche queste parti metalliche sono ora profondamente corrose dalla ruggine e non presentano ormai una sufficiente resistenza.

Convorrà quindi sostituire le parti in ferro maggiormente arrugginite e, fors'anche, provvedere alla sostituzione di qualcuna delle colonnine in marmo nelle quali la disgregazione è molto avanzata.

E' in buono stato la copertura in lastre di piombo della *cupola*, e può a nostro giudizio servire ancora a proteggere efficacemente la cupola stessa con la sostituzione di alcuni pezzi di lastra di non grande dimensione e di alcuni dei cappellotti di protezione delle lastre.

Altre piccole opere sono necessarie per la sistemazione delle lastre in pietra della ringhiera del ballatoio alla base della cupola.

Abbastanza considerevoli invece sono i lavori che richiede la sistemazione dei *tetti delle tre navate, del transetto e del coro*.

Le coperture a tegole curve sono in stato di disordine e diverse delle incavalcature hanno subite deformazioni notevoli e hanno alcuni dei travi spezzati o guasti da infiltrazioni d'acqua.

Bisognerà inoltre con un sistema più razionale ricostruire il *tetto della Sacrestia*, il quale, eseguito alcuni anni or sono con copertura in piastrelle di cemento, è ora in condizioni cattive, tanto che abbondanti sono le infiltrazioni d'acqua sul soffitto della Sacrestia. Nello stesso tempo si dovrà provvedere a sistemare convenientemente il lucernario esistente nel centro del soffitto della Sacrestia stessa.

Occorrerà riparare, ed in parte cambiare, le doccie e i tubi di discesa che servono a smaltire l'acqua, che cade sui tetti.

Esaminata la *facciata della Chiesa* abbiamo riconosciuto che essa è in condizioni tali da non richiedere grandi lavori.

Le riparazioni che sembrano necessarie si riducono al consolidamento di alcune parti del rivestimento in marmo e di qualche frammento delle pregevoli sculture ornamentali delle porte che presentano dei disgregamenti causati dal gelo e che sono perciò in pericolo di distaccarsi. Sarà pure indispensabile ripassare, e, nel caso rifare, le coperture del coronamento della facciata e delle due cornici orizzontali.

Una questione della quale per ora non abbiamo creduto di occuparci, ma che dovrà essere studiata in seguito, è quella che riguarda la *scala dinanzi alla fac-*

ciata, scala costrutta nella forma attuale pochi anni or sono, che presenta ora dei deterioramenti e che probabilmente dovrebbe essere rifatta nella forma originaria, se sarà possibile stabilire quale essa era con documenti certi.

Nessun guasto degno di rilievo è stato da noi notato sulle *pareti esterne* dei due fianchi delle navate.

S'impone però l'abbattimento del *fabbricato* ad un solo piano adossato in epoca relativamente recente contro il fianco sud della navata minore a cornu-epistolae, nel quale sono due locali con armadi per la custodia di arredi ed addobbi della Cattedrale e delle carte dell'archivio.

Attuandosi la demolizione del detto fabbricato aggiunto rimarrebbe però conservata l'attuale *porta settecentesca* dell'ingresso laterale della Cattedrale, colla bella gradinata che le sta dinanzi. Necessiteranno solamente alcune modificazioni delle balaustre del pianerottolo.

Nell'*interno* abbiamo innanzi tutto preso in esame la questione della *volta sulla navata maggiore* che ha una forma poco graziata e non corrispondente a quella delle volte delle navate minori e del transetto, nè alle caratteristiche stilistiche dell'edificio del Cardinale Della Rovere.

Secondo la tradizione e secondo quanto scrive l'Avv. Rondolino nel suo libro sul Duomo di Torino pare che detta volta sia stata costrutta solamente dopo il 1656, essendo rovinata in detto anno quella originaria.

Si spiegherebbe così la differenza evidente della sua struttura da quella delle volte delle navate e del transetto.

D'altra parte nelle stampe che Giovenale Boetto ha incise per ricordare due funzioni celebrate nel 1634 e nel 1637 è rappresentata la volta della navata quale essa si vede attualmente e cioè colle imposte su pilastri soprastanti ai capitelli delle mezze colonne che sporgono dalle pareti.

Dall'esame da noi fatto alla muratura dal estradosso della volta e di quella dei muri sopra di essa nulla è risultato che possa dare qualche indicazione per decidere se realmente sia esatta la tradizione del rifacimento totale della volta.

Crediamo di conseguenza di proporre l'esecuzione di qualche assaggio sull'intradosso della volta stessa, nella speranza di poter ricavare dati sufficienti per risolvere la questione e per potere poi fare proposte concrete sui provvedimenti che saranno da adottare.

Sarà perciò necessario innalzare sulla navata un ponte a carello col quale si potranno compiere facilmente le ricerche che ci interessano in diversi punti della volta.

Con tale ponte potremo anche assicurarci delle condizioni dell'intonaco delle pareti della navata e riconoscere se sotto la moderna decorazione rimangono avanzi di qualche dipinto più antico.

Inoltre sarà a noi concesso di verificare se le mezze colonne sporgenti dalle pareti siano formate per tutta la loro altezza da corsi di marmo ed in quali condizioni esse siano.

In una prova che già abbiamo fatto nella parte inferiore di una delle mezze colonne abbiamo avuto la soddisfazione di ritrovare sotto la moderna tinta a biacca ed olio i corni di marmo in ottimo stato di conservazione.

Mentre si eseguiranno detti assaggi riteniamo che debbano pure essere rimosse alcune lastre del pavimento perchè sia possibile rintracciare i resti dell'antico pavimento.

Nella nostra visita nell'interno della Cattedrale non ci siamo limitati a considerare il restauro della navata centrale ma ci siamo anche interessati delle opere che si dovrebbero compiere nelle altre parti della chiesa e ci siamo fatti la convinzione che si debbano studiare modificazioni alla Tribuna Reale e la possibilità di eliminare alcuni degli altari posti lateralmente alle due navate minori, riaprendo, così, alcune delle finestre delle quali sono visibili gli stipiti e gli archi-volti in marmo nelle pareti esterne dell'edificio.

Esaminate le condizioni delle *vetrate delle finestre* ci siamo convinti che le vetrate stesse dovranno essere tutte sostituite perchè non corrispondenti al carattere dell'edificio.

Assicuriamo V. E. che è nostra intenzione di proseguire gli studi preliminari d'accordo coi Rev.mi Canonici del Capitolo Metropolitano che sono stati chiamati a far parte della nostra commissione, per poter avere esatta conoscenza di ogni particolare della originaria costruzione del tempio innalzato dal Cardinale Della Rovere e delle alterazioni e modificazioni avvenute in seguito.

Ci riserviamo di comunicare a suo tempo il risultato delle nostre ricerche e ci auguriamo di potere avere in breve tempo tutti gli elementi per redigere un progetto di restauro della Cattedrale da sottoporre a V. E.

Con rispettosì ossequii.

Torino, 15 gennaio 1926

Dev.mi

CESARE BERTEA
GIOVANNI CHEVALLEY
VITTORIO MESTURINO

Atti della Curia Arcivescovile

DISPOSIZIONI DELLA CURIA

ELENCO DELLE CHIESE APPARTENENTI AL FONDO CULTO

Si fa obbligo ai Rev. Sigg. Parroci della Città e Diocesi di far conoscere alla Nostra Curia entro quindici giorni e per iscritto se e quali Chiese nel proprio territorio appartengano al Fondo Culto, provenienti dal patrimonio di Enti soppressi sia del Clero regolare sia del Clero secolare.

PATENTINI DI CONFESSIONE

Si richiama l'attenzione dei M. R. Vicari foranei sulle disposizioni contenute nei « *Decreta et Monita* » del Calendario Diocesano relativamente al dovere di ritirare presso questa Curia entro il corrente mese i patentini di confessione dei sacerdoti della propria Vicaria per consegnarli agli interessati entro il mese di aprile.

Si pregano inoltre, di por mente se per caso sacerdoti del proprio distretto siano tuttora privi del proprio patentino o eventualmente non abbiamo avuto regolare conferma della facoltà per le confessioni, nel qual caso dovranno invitarli a mettersi in regola entro otto giorni pena la sospensione della facoltà stessa decorsi ingiustificatamente gli otto giorni.

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI IN CHIESE DI COMUNITA' RELIGIOSE

In osservanza di quanto prescrive il Can. 1109 § 2 del C. I. C. si fa assoluto divieto di celebrare matrimoni nelle chiese od oratorii appartenenti a comunità di religiose a meno che si ottenga volta per volta per iscritto regolare licenza da questo Ordinariato.

CONSEGNA ELEMOSINA DI MESSE ECCEDENTI

Per benigna concessione della Santa Sede allo scopo di sovvenire i Seminari essendo permesso di ricevere elemosina per l'applicazione delle messe binate in Diocesi ed occorrendo a questa Curia un numero considerevole di intenzioni per provvedere alle molte binazioni concesse, si invitano tutti i Sacerdoti a mezzo dei rispettivi Parroci a consegnare nei mesi di Luglio e Dicembre di ogni anno a questa Curia l'elemosina di quelle intenzioni che avranno in eccedenza e che non possòno, per disposizione precedente, mandarsi fuori diocesi.

NOMINE E TRASFERIMENTI

Rocchietti Can. Mauro, Pro Concelliere della Curia Arcivescovile.

Oberto Teol. Matteo, Vicecurato di S. Secondo nom. Cassiere aggiunto della Cassa Diocesana.

Passera Teol. Agostino, Canonico Onorario della Collegiata della SS.ma Trinità, Torino.

Basso Teol. Agostino, Vicec. a S. Alfonso, nominato Economo Spirituale a S. Vito.

Osella D. Gabriele da Cappellano alla Cavallotta di Savigliano a Vicecurato di Cafasse.

Castellaro D. Giuseppe da Capp. Madonna della Fontana, Riva di Chieri, a Vicecurato a Isola d'Istria.

Lusso Teol. Luigi da Vicecurato Berzano nom. Capp. Madonna della Fontana, Riva di Chieri.

Febraro Teol. Michele da Parroco Mezzi Po a Parroco di Brandizzo.

NECROLOGIO

Mastrogiacomo Giacomo, da Gravina, Cappellano, † 31 gennaio, d'anni 86.

Allamano Can. Giuseppe, Dott. Coll. delle Facoltà Pont. Teologica e Legale, Canonico Tesoriere della Metropolitana, Rettore del Convitto Ecclesiastico e Santuario-Basilica della Consolata, Fondatore dell'Istituto Missioni della Consolata, † 16 febbraio 1926, di anni 75.

Martoglio D. Costantino, Parroco di Brandizzo, † 2 marzo, d'anni 49.

Wench Mons. Teol. Can. Prospero, Decano della Collegiata S. Lorenzo, † 3 marzo, d'anni 79.

Maffei Teol. Francesco, Canonico della Metropolitana, † 4 marzo, d'anni 78.

Ferrero Teol. Michele, Parroco di S. Vito (Torino), † 21 marzo 1926, d'anni 56.

Giaccardi P. Giovanni dell'Oratorio, † 22 marzo 1926, di anni 67.

Garena D. Giuseppe, Vicecurato alla Madonna delle Grazie (Crocetta), † 23 marzo 1926, d'anni 49.

Commissione di assistenza pel Clero Torinese

Incoraggiata e sostenuta dall'Amatissimo nostro Arcivescovo, che con cuore veramente paterno ne segue ognora il confortante progresso, la Commissione d'assistenza del Clero bisognoso che da circa sei anni svolge la sua benefica azione a pro' dei Cappellani rurali e di quei Sacerdoti che versano in maggiori strettezze finanziarie, si radunò il 14 gennaio scorso nel vasto salone del Vicario Generale per esporre dinanzi al Consiglio Consultivo l'operato del 1925.

Quasi al completo erano i Membri del Consiglio, e si compiacquero di udire la parola facile, concisa e ad un tempo chiarissima dell'Ill.mo Signor Presidente, S. E. Mons. G. B. Pinardi, che rilevò il bene procurato a quella schiera di Sacerdoti che nel mistico silenzio della campagna sono i forti coadiutori dei Parroci suburbani senza pur troppo raggiungere tutto il compenso dovuto alle apostoliche loro fatiche. Notò Sua Eccellenza che ben 196 furono le pratiche espletate a favore di costoro, con un movimento di circa 300 lettere, in gran parte manifestazioni di profonda riconoscenza per chi viene in loro aiuto. Osservò ancora il Presidente che nel corso dell'anno più di 30 di questi Cappellani ebbero sistemata la loro posizione finanziaria, ma fu un lavoro paziente, costante e di non comune energia dovendosi trattare con certi borghigiani che non comprendono la dignità del Sacerdote ed il bene morale che apporta alla famiglia ed alla società, per cui una maggiore agiatezza gli apre il campo a largheggiare nel proprio ministero e procurarsi nuove soddisfazioni morali. Grazie però alla docilità dei Cappellani di campagna, ed all'opera indefessa della Commissione, si riuscì a fare grandi passi nella via scabrosa, e molti altri si faranno ancora se la Divina Provvidenza verrà in aiuto alla pia Opera.

Il Signor Presidente invitò poscia l'assemblea a manifestare il proprio pensiero e fare quelle proposte che credessero opportune, e trattandosi specialmente delle innumerevoli difficoltà che ben soventi si incontrano nella distribuzione dei sussidii, la pregò a suggerire i mezzi più pratici e sicuri a tale scopo.

Interloquirono Monsignor Mussa Arciprete di S. Giovanni in Caselle, il Can. Dottor Luigi Benna, il Teol. Bonada, Priore di Cavallermaggiore, il Can. Franchino, e tutti ebbero parole apprezzate, consigli pratici, che vennero approvati col desiderio di tradurli quanto prima in atto a vantaggio della benefica Istituzione.

Con un accuratissimo resoconto della Cassa, si chiuse l'adunanza, la quale lasciò nei presenti la più cara impressione.

Atti della Santa Sede

Lettera del Santo Padre al Cardinale Gasparri sulla riforma della legislazione ecclesiastica in Italia

Eminentissimo Signor Cardinale,

Si è annunziato che le proposte formulate dalla Commissione ministeriale circa la legislazione ecclesiastica in Italia siano per essere introdotte in appositi disegni di legge del Ministero della Giustizia e poi presentati al Parlamento. Si tratta, come ella ben sa, di quella riforma della legislazione ecclesiastica della quale si è più volte pubblicamente trattato nella stampa. Dal fatto che periti ecclesiastici furono invitati a far parte della Commissione costituita per lo studio e la preparazione della detta riforma, si è voluto argomentare e far credere che la riforma stessa venisse studiata e preparata d'accordo con la Santa Sede e con la Suprema Autorità Ecclesiastica; ma già fu più di una volta chiaramente dimostrato che l'argomentazione non correva, e non esisteva l'accordo, non avendo gli accennati periti ecclesiastici ricevuto alcun mandato. Che se i superiori lor diedero licenza di aderire all'invito, ben quelli fecero non sapendosi che cosa precisamente si pensasse di fare, nè da quali premesse si volesse partire e a quali risultati arrivare.

Delle quali cose, quando si ebbe poi sufficiente notizia, si ebbe pure nuova conferma delle non rette, nè vere conclusioni che se ne traevano in ordine all'accordo e alla cooperazione della Suprema Autorità Ecclesiastica; nè poteva pertanto mancare, nè mancò infatti, il rinnovarsi delle opportune osservazioni e rettifiche in piena conformità al Nostro pensiero, pur tenendosi il dovuto conto delle migliorie e degli alleviamenti che la più volte ricordata riforma sembrava annunziare alla Chiesa e al clero in Italia.

Ora che le proposte vogliono tradursi in legge e si vuole quindi per necessità di cose, legiferare su materie e persone che sottostanno, almeno in principalità, alla sacra potestà da Dio a Noi affidata, ci impone il debito del Ministero apostolico, del quale a Dio stesso e a Dio solo rispondiamo, di dire e dichiarare che su tali materie e persone non possiamo riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative e i legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi.

E certamente nessuno al mondo si indurrà facilmente a pensare e a credere che senza tali trattative e tali accordi col Sommo Pontefice Romano siasi da uomini cattolici, in questa stessa Roma, preteso di dare nuovo assetto legale alla Chiesa cattolica in Italia; giacchè di questo appunto si tratta ora e non più soltanto di uno o altro provvedimento, come quelli intesi a restituire alla scuola, di un popolo cattolico l'insegnamento religioso, al clero e alle chiese qualche parte del già maltolto. Quale accoglienza Noi riserviamo a provvedimenti di tale forza, abbiamo non ha molto chiaramente lasciato intendere, parlando in solenne occasione, vogliamo dire nell'allocuzione concistoriale del 14 dicembre 1925; ma nessuna conveniente trattativa, nessun legittimo accordo ha avuto luogo nè poteva o potrà luogo avere finchè duri la iniqua condizione fatta alla Santa Sede e al Romano Pontefice.

Queste cose abbiamo giudicato opportuno e necessario comunicare a Lei, signor Cardinale, perchè ne faccia a sua volta le opportune e necessarie partecipazioni; e di cuore le impartiamo l'apostolica benedizione.

18 Febbraio 1926.

Pius. P. P. XI.

Pont. Commissione per l'interpretazione del Codice

Risposte date il 10 Novembre 1925

I. - Il computo del tempo e il " fuso orario „

« Ubique terrarum, in casibus can. 33 § 1 expressis, tempus vulgo *zonarium* sequi licet, dummodo hoc tempus sit legale ».

Il can. 33 § 1 presenta una regola precisa per il computo del tempo in ordine all'adempimento di speciali obblighi religiosi, che incominciano e finiscono con un'ora determinata. Dice infatti: « In supputandis horis diei standum est comuni loci usui; sed in privata Missae celebratione, in privata horarum canonicarum celebratione, in sacra communione recipienda et in ieiunij vel abstinentiae lege servanda, licet alia sit usualis loci supputatio, potest quis sequi loci tempus aut locale sive verum sive medium, aut legale sive regionale sive aliud extraordinarium ».

E' dunque ammessa, agli effetti sopra detti, l'ora *solare* (vera o media), o quella *legale* (fissata cioè per legge, p. es. l'ora della capitale per tutta una nazione, l'ora estiva anticipata, come in tempo di guerra, ecc.). Ma fu posta la questione se, agli stessi effetti, si possa seguire l'ora del *fuso orario*.

Convieni infatti sapere che, non potendosi adottare l'ora unica in tutto il mondo, per evitare il più possibile confusioni nella determinazione dell'ora, in un congresso tenuto a Roma nel 1892 si stabilì di dividere la superficie terrestre in 24 zone o fusi di 15 gradi l'uno. Tutti i punti che si trovano entro un fuso dovrebbero segnare, a un dato momento, la stessa ora (quella corrispondente al meridiano centrale del fuso). Il passaggio dall'ora di un fuso a quella del fuso contiguo si fa semplicemente aggiungendo o togliendo un'ora intera a seconda che si procede verso l'E. o verso l'O. Come meridiano partenza in questo sistema fu scelto quello di Greenwich già adottato di preferenza nella cartografia e nella navigazione. Si ha così il primo fuso che si estende 30 m. all'E. e altrettanto all'O. di Greenwich (*ora dell'Europa Occidentale*). Procedendo verso l'E. si ha il fuso in cui si conta l'*ora dell'Europa Centrale*, e più avanti l'*ora dell'Europa Orientale*, rispettivamente in avanzo di 1 e 2 ore sul tempo di Greenwich.

Nell'adozione pratica di questo sistema le nazioni non troppo estese hanno scelta l'ora del fuso in cui è compresa la maggior parte del loro territorio, per evitare l'inconveniente di avere un'ora *legale* troppo differente dall'*ora locale*. Per la stessa ragione alcuni paesi hanno stimato utile ricorrere anche ai mezzi fusi.

In Europa, prima della guerra europea, avevano aderito per intero o in parte al sistema dei fusi orari i seguenti paesi:

Inghilterra, Olanda, Belgio, Spagna: *ora dell'Europa Occidentale*;

Italia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria-Ungheria, Svizzera: *ora dell'Europa Centrale*;

Bulgaria, Romania, Turchia Europea: *ora dell'Europa Orientale*.

Le nazioni che non hanno adottato il sistema dei fusi orari, si servono in generale dell'ora della capitale, oppure del meridiano che passa per l'osservatorio astronomico più importante. Così la Francia ha l'*ora di Parigi*, la Grecia l'*ora di Atene*, il Portogallo l'*ora di Lisbona*.

Pertanto alla questione proposta circa l'ora del fuso orario — *tempus zonarium* — la Pont. Comm. ha risposto che si può seguire anche agli effetti del can. 33 § 1, purchè sia *legale*, cioè dove sia adottata per legge come ora ufficiale.

II. - Precedenza tra Vescovi suffraganei nelle riunioni provinciali.

« Vi canonis 106, 3° praecedentia inter Episcopos suffraganeos in Concilio provinciali aliisque coetibus provincialibus definienda est a die praekonizationis sen electionis ad episcopatum, non autem a die promotionis ad Ecclesiam suffraganeam ».

Tutto il can. 106 co' suoi 7 numeri regola la *precedenza* tra le varie persone ecclesiastiche, fisiche o morali, ed al n. 3° stabilisce in genere che, fra autorità dello stesso grado e ordine, *praecedat qui prius est promotus ad gradum*. Ora,

quando un Vescovo fosse stato trasferito da una sede estranea ad un sede suffraganea, quale data bisogna considerare per stabilire il posto che gli compete nel concilio provinciale e nelle altre riunioni provinciali: la data dell'elezione o la data del trasferimento? La risposta della Pont. Comm. conferma doversi riguardare la data dell'elezione, ossia l'anzianità della preconizzazione (non della consecrazione) episcopale.

Altra cosa è il diritto di *presidenza* del Concilio provinciale, per cui il can. 284 tiene la norma opposta, che « Concilium provinciale convocat eique *praeest* Metropolita, eoque legitime impedito vel sede archiepiscopali vacante, *Suffraganeus antiquior promotione ad ecclesiam suffraganeam* »: dalla *presidenza* non può arguirsi la *precedenza*.

III. - Conferimento di benefici e di canonicati nelle chiese collegiate.

« In collatione beneficiorum et canonicatum in ecclesiis collegialibus, ad normam canonis 403 audiendum est collegiale, non cathedrale Capitulum ».

Il dubbio venne esposto in merito al can. 403, che dice: « Exceptis dignitatibus, ad Episcopum pertinet, *audito Capitulo*, conferre omnia et singula beneficia ac canonicatus in ecclesiis tum *cathedralibus* tum *collegialibus*... ». E il dubbio è precisamente questo: trattandosi di conferire un beneficio in chiesa collegiata, qual Capitolo è da *udirsi*: il Capitolo della collegiata, o quella della cattedrale? La risposta della Pont. Comm. conferma che, a norma del can. 403 già abbastanza chiaro, deve udire il Capitolo della chiesa, alla quale appartiene il beneficio da conferire. « Senza dire — nota il *Monitore Eccles.* (gennaio 1926, pag. 14) — della ovvia ragione di convenienza che ha dettata da clausola, che cioè il Capitolo sappia qual *fratello* dovrà ricevere nel suo grembo ».

IV. - Nessun diritto di precedenza al Canonico Vicario foraneo in coro e negli atti capitolari.

« *Vicarius foraneus*, qui sit simul canonicus Capituli collegialis in suo districtu, vi canonis 450 § 2 non *praecedit ceteris canonicis in choro et actibus capitularibus* ».

Leggendo il can. 370 § 1, che descrive appieno il diritto di *precedenza del Vicario generale* « super omnibus dioecesis clericis, non exclusis dignitatibus et canonicis ecclesiae cathedralis, etiam in choro et actibus capitularibus... », venne in testa a qualche canonico *Vicario foraneo* che lo stesso diritto di precedenza gli spettasse su' suoi colleghi di coro, interpretando assai largamente il disposto del can. 450 § 2: « *Vicarius foraneus praecedit omnibus parochis aliisque sacerdotibus sui districtus* ».

Ma la legge qui non ha detto che il Vicario foraneo preceda anche nel coro e negli atti capitolari: dunque si applichi il principio: *lex quod dixit voluit, quod tacuit noluit*.

Ottimamente il *Mon. Eccles.* (l. c.) dà la ragione di questa diversità: essa « deve dedursi dalla diversa figura del Vicario generale, che ha rappresentanza giuridica del Vescovo e vera giurisdizione, mentre il Vicario foraneo non ha vera giurisdizione, ma semplice potestà esecutiva o di *polizia* - *ius et officium invigilandi* ».

V. - Diritto del parroco nelle pubbliche processioni anche di religiosi esenti.

« Secundum canonem 462, 7° et responsum diei 12 novembris 1922, ius parochi publicam processionem extra ecclesiam ducendi extenditur etiam ad processiones Religiosorum, licet exemptorum, extra eorum ecclesias et claustra; — firmo tamen praescripto canonum 1291 § 2 et 1293 ».

Il can. 462 aveva sancito il diritto esclusivo del parroco per sacre funzioni a *sè riservate*, ossia di diritto parrocchiale (tutte sotto la clausola: *nisi aliud iure caveatur*) elencando al n. 7, anche « *publicam processionem extra ecclesiam ducere* ». Il parroco ha dunque pieno diritto di guidare, cioè di mettersi a capo delle processioni che entrano o si svolgono nel suo territorio parrocchiale.

Già la risposta della Pont. Comm. 12 nov. 1922 aveva dichiarato estendersi il diritto del parroco anche alle processioni che partono da altre chiese site nella parrocchia, benchè non filiali o provviste di proprio rettore. Ora la nuova risposta della Pont. Comm. viene a togliere ogni dubbio (se dubbio possa sussistere) anche in merito alle processioni di religiosi esenti.

E riafferma però in vigore tanto il can. 1291 § 2, che concede ai Religiosi, benchè non parroci, di fare la processione del Corpus Domini « extra ecclesiae ambitum », cioè nel territorio parrocchiale altrui, quanto il can. 1293 che per tutte le altre processioni dei Religiosi, « extra suas ecclesias et claustra processiones ducere », cioè senza intervento del parroco, richiede la licenza dell'Ordinario locale (quindi il parroco da solo non può concederla).

E' intuitivo che la questione non riguarda i Religiosi con parrocchia propria, perchè questi hanno ex iure tutti i diritti degli altri parroci.

VI. - Ammissione di alunni di rito orientale in un noviziato di rito latino.

« In Religionibus latini ritus, sine venia, de qua canon 542, 2º, licite admitti possunt ad novitiatum Orientales, qui, proprio retento ritu, praeparantur ad constituendas domus et provincias religiosas ritus orientalis ».

Il can. 542 elencando al n. 2 coloro che *illicite sed valide* ad novitiatum admittuntur, comprende « *Orientales in latinis religionibus sine venia scripto data S. Congregationis pro Ecclesia Orientali* ». E la ragione sta nel voler impedire che avvenga, senza prudenti cautele, il cambiamento di rito.

Quando però risulti che detti orientali, ritenuto il proprio rito, seriamente si preparano per fondare case e provincie di rito orientale, la Pont. Comm. ha autorevolmente interpretato la volontà del legislatore, togliendo l'obbligo della licenza scritta c. s. imposta dal can. 542 per l'accettazione in un noviziato di rito latino.

VII. - Cessazione della riserva dei peccati.

« 1º - *Quaevís reservatio*, de qua canon 900, est tantum ratione peccati, non autem ratione censurae ».

E' l'importante can. 900 che elenca i casi, in cui ogni riserva viene ad essere sospesa: « *Quaevís reservatio* omni vi caret: 1º cum confessionem peragunt sive aegroti qui domo egredi non valent, sive sponsi matrimonii ineundi causa; 2º quoties vel legitimus Superior petitam pro aliquo determinato casu absolvendi facultatem denegaverit, vel, prudenti confessarii indicio, absolvendi facultas a legitimo Superiore peti nequeat sine gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli sacramentalis; 3º extra territorium reservantis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit ».

Questo canone è inserito nel capo II del Tit. *De poenitentia*, capo che è precisamente intitolato: *De reservatione peccatorum*. Equivalente è l'espressione *reservatio casuum*, come ammette il can. 893 § 2 (V. *Mon. Eccl.* l. c.). E' dunque giusto che l'ampia espressione *quaevís reservatio* con tutto il can. 900 si applichi a qualsiasi riserva *ratione peccati*, non a riserva di censure. Ciò appunto la presente risposta della Pont. Comm. ha confermato.

« 2º Canon 900 non agit tantum de reservatione casuum ab Ordinariis statuta, sed etiam a Santa Sede ».

Questa risposta è l'applicazione della precedente anche ai casi riservati dalla S. Sede, sempre però soltanto *ratione peccati*. Si ricorda tuttavia che esso è uno solo, portato dal can. 894: « *Unicum peccatum ratione sui reservatum S. Sedi est falsa delatio, qua sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis apud iudices ecclesiasticos* ».

E per questo peccato, giusta il *Mon. Eccl.* (l. c. pag. 15), la cessazione della riserva ammessa dal can. 900, si applicherebbe soltanto nelle condizioni del n. 1º dello stesso canone, ossia per gli *ammalati* che non possono uscir di casa o per gli *sposi* che hanno da contrarre matrimonio, poichè « i nn. 2º e 3º non si applicano evidentemente a questa riserva pontificia ». Il Bernareggi invece (*Riv. del C. I.*, gennaio, pag. 27) ammette la cessazione della riserva pontificia *per tutti i casi fissati dal can. 900*. Ma davvero, ad essere precisi, ciò non può valere per il

caso del n. 3°, ove si parla di riserva stabilita da giurisdizione territoriale circoscritta.

VIII. - Celebrazione nuziale coram solis testibus.

« *Secundum canonem 1098, ad valide et licite matrimonium coram solis testibus contrahendum non sufficit factum absentiae parochi, sed requiritur etiam moralis certitudo, ex notorio vel ex inquisitione, parochum per mensem neque haberi neque adiri posse sine gravi incommodo* ».

La risposta non si riferisce alla celebrazione *in mortis periculo*, « e la cosa è chiara: come si potrebbe subordinare il caso del pericolo di morte a una previsione per *mensem*? » (Mon. Eccl. I. c.).

Ma per la celebrazione *coram solis testibus extra mortis periculum* già il can. 1098, 1° aveva apposto la clausola: *dummodo prudenter praevideatur eam rerum condicionem esse per mensem duraturam*. Ma quale *rerum condicio*? Quella espressa in capo allo stesso can. 1098, cioè « si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius vel sacerdos delegatus ». Onde, in risultanza, la celebrazione eccezionale *coram solis testibus* viene ad essere subordinata a due condizioni: al *factum absentiae parochi* e alla *moralis certitudo*, ecc., come si esprime la Pont. Comm.

Notevole, in questa risposta, che la *prudenter praevisio* del can. 1098, 1° viene sostituita con la formola più esigente: *moralis certitudo ex notorio vel ex inquis.*

IX. - La Messa nei matrimoni misti.

« *Canone 1102 § 2 in matrimoniis mixtis, praeter Missam pro sponsis, prohibetur etiam alia Missa, licet privata, si haec Missa ex rerum adiunctis haberi possit uti complementum caeremoniae matrimonialis* ».

Il can. 1102 § 2 così esprime il divieto dei sacri riti nella celebrazione dei matrimoni misti: « *Omnes sacri ritus prohibentur; quod si ex hac prohibitione graviora mala praevideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis, exclusa semper Missae celebratione, permittere* ». La ragione di questo canone sta nella vietata « *communicatio in sacris* » con gli acattolici, sulla quale la Chiesa tien fermo tranne in circostanze eccezionali, come lo stesso can. 1102 § 2 accenna. Si noti però bene l'esclusione assoluta della Messa.

Di qualsiasi Messa, anche di una Messa comune?...

Dai varii canoni, che regolano la comunicazione *in sacris* (1258, 2258, 2259), preleviamo la grave e precisa clausola del can. 2259 § 2: « *repellantur ab assistentia activa quae aliquam secumferat participationem in celebrandis divinis officiis* ». Quindi giustamente risponde la Pont. Comm. che è vietata, oltrechè la Messa liturgica *pro sponsis*, anche la celebrazione di una Messa privata, finchè questa possa ritenersi, per le circostanze, come *complemento del rito nuziale*.

Questo inconveniente non si avrebbe in una Messa comune, non legata alla cerimonia matrimoniale (Mon. Eccl. I. c.).

X. - Sepoltura ecclesiastica di chi ha disposto farsi cremare.

« *Vi canonis 1240 § 1, 5° ecclesiastica sepultura privantur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis 1203 § 2 non sequatur* ».

Appunto il can. 1240 § 1, recensendo tutti coloro che « *ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa* », al n. 5° pone *qui mandaverint corpus suum cremationi tradi*.

E il can. 1203 § 1, dichiara illecito eseguire tale volontà del defunto, che « *si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur* ».

Ora, se il cremazionista *in hac voluntate permansit usque ad mortem*, non si è messo nella condizione descritta dal can. 1240 § 1, ossia non ha dato *aliqua poenitentiae signa ante mortem*. Dunque continua ad essere indegno della sepultura ecclesiastica, lo facciano o non lo facciano cremare gli eredi. E' l'impenitenza del defunto che viene punita. La risposta della Pont. Comm. nulla aggiunge nè toglie al can. 1240.

Annotazioni circa l'acquisto del Giubileo extra Urbem

Dall'autorevole *Monitore Ecclesiastico* (gennaio 1926, pag. 10, 11) compendiamo queste prime annotazioni alla *Cost. Ap. Servatoris Iesu Christi*.

1. - La locuzione *fuori di Roma e del suo suburbio* deve intendersi *fuori dei limiti delle parrocchie appartenenti a Roma, come città e come diocesi*. Anche i romani possono lucrare il giubileo, ma fuori di Roma e del suo suburbio. Può nuovamente lucrarlo anche chi l'avesse già lucrato l'anno scorso *fuori di Roma*, usufruendo delle concessioni fatte agli *impediti* di recarsi a Roma.

2. - Coi primi vesperi del Natale 1925 è cessata la sospensione delle indulgenze, essendo essa stata ordinata tassativamente per l'Anno Santo 1925.

3. - Fu molto ridotto il numero delle visite: nel 1900 si prescrivevano *per quindici giorni*, in tutto 60 visite; ora bastano *per cinque giorni*, in tutto 20 visite. Non è prescritta l'*unità di luogo*, purchè si visitino chiese legittimamente designate, anche in diversi luoghi o diocesi.

4. - Al fine della designazione delle quattro chiese possono annoverarsi anche gli oratori pubblici, benchè non consacrati, e ciò a mente del can. 1191. Non si possono comprendere gli oratori semi-pubblici, nè tanto meno i privati.

5. - Ai naviganti e viaggianti, che non avessero potuto durante il periodo del Giubileo « *ad certam stationem se recipere* », nel 1900 era stato concesso di lucrarlo anche passato il tempo utile. Ora che il Giubileo ha la durata non di soli sei mesi ma di un anno, di questa facilitazione più non si parla.

6. - Circa la *confessione giubilare*, la *Cost. Ap.* al n. II concede alle religiose la facoltà di *chiamare* il confessore a loro scelta (approvato, s'intende, pro utroque sexu), *ma solo per la confessione giubilare*. « *Qua semel completa* », tutto è finito. Ma finchè non sia completata con l'assoluzione, si può chiamarlo altre volte. Anzi una risposta della S. Penitenzieria in data 5 giugno 1901 concede che « *libera electio confessorii, ad effectum Iubilaei* (naturalmente, con sincera intenzione di lucrarlo), *potest pluries exerceri, donec perfecerint opera ad Iubilaeum requisita*. Sicchè, *fino a tanto che la religiosa non ha compiuto le opere pel Giubileo*; essa può ancor chiamare, per riconfessarsi, un sacerdote approvato.

7. - Nella sostituzione di altre opere alle visite, si ricordi « *preces iuxta intentionem Summi Pontificis toties fundendas esse, quoties dicta opera peraguntur* » (S. Penit. 4 sett. 1901).

Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica

VOTI DEL CONGRESSO DIOCESANO della Buona Stampa e della Crociata Antiblasfema.

La Società Diocesana per la Buona Stampa e per la Crociata Antiblasfema tenne la domenica 14 marzo il Congresso annuale che riuscì veramente importante per numero di intervenuti, ma più ancora per le deliberazioni prese e per i voti approvati.

Interessando questi tutto il Ven. Clero e particolarmente i RR. Parroci, crediamo opportuno pubblicarli anche nella Rivista Diocesana, raccomandandone vivamente l'attenzione.

Voti approvati dopo la relazione del comm. Amedeo Balzaro:

1° per la campagna antiblasfema nella città Torino:

« Il Congresso Diocesano Torinese:

« **considerata** l'utilità morale che i Comuni adottino provvedimenti amministrativi contro la bestemmia;

« **visto** che 95 Comuni del Regno — compresi quelli di Roma, Firenze, Milano, Verona, Venezia; Livorno, Treviso, Riva di Trento, Palermo, Gorizia,

Padova, Rovereto, ecc., hanno introdotto già nei Regolamenti di Polizia Urbana il divieto della bestemmia e del turpiloquio in luoghi pubblici o come tali ritenuti dalla legge;

« **preso atto** della lettera 27 giugno 1925 del cessato Sindaco di Torino comm. Cattaneo con la quale aderiva entusiasticamente alla lotta antiblasfema chiamandola « manifestazione di gentilezza e di civiltà ».

« **vagliato** il cortese appoggio dato dal Commissario Prefettizio S. E. il generale Etna alla civile campagna;

« **fa appello** al medesimo illustre Magistrato perchè si compiacca emettere prossima ordinanza di bando d'ogni cattivo eloquio per il decoro di Torino e d'Italia finchè le promesse sagge provvidenze del legislatore saranno in atto;

« **e invita** i cittadini che vogliono con la vita e con l'esempio affermare e indicare le vie luminose della nuova storia, a collaborare nella grande battaglia di redenzione nazionale ».

* * *

2° per un programma di lavoro antiblasfemo in tutta l'Archidiocesi:

« Il Congresso Diocesano della Società per la Crociata Antiblasfema di Torino

« **udita** la relazione del Segretario generale della Associazione Nazionale Antiblasfema sulla consistenza e sviluppo del movimento antiblasfemo italiano;

« **preso atto** con intima soddisfazione che la santa crociata contro la bestemmia fu suggerita all'Italia dal grande genovese Benedetto XV, il venerato Pontefice del Sacro Cuore;

« **considerato** che la propaganda antiblasfema di carattere civile, bene inserita in quella religiosa, può giovare a fine di estirpare in minor tempo, dal popolo, il grossolano vizio delle moltitudini;

« **convinto** soprattutto che la preghiera costante dei buoni feconda l'opera umana anche nell'azione di difesa dei diritti di Dio;

« **esorta** tutti indistintamente i cattolici dell'Archidiocesi a ripetere giornalmente le giaculatorie testè indulgentiate dalla Sacra Penitenzieria con 300 giorni ogni volta: « Cuor di Gesù ti amo! Converti i poveri bestemmiatori! », « Dio mio ti amo! Converti i poveri bestemmiatori! »;

« **e invita** i RR. Parroci a istituire nella rispettiva parrocchia Comitati e Leghe antiblasfeme con questi criteri:

« 1) Azione religiosa-civile nel campo esclusivamente antiblasfemo in dipendenza dalla Società Diocesana per la Crociata Antiblasfema.

« 2) Indurre le rispettive Autorità civiche a prendere provvedimenti amministrativi contro la bestemmia e il turpiloquio mediante introduzione del divieto nel regolamento di Polizia Urbana.

« 3) Diffondere a domicil'io, nelle Associazioni e negli esercizi pubblici « Italia Antiblasfema » organo ufficiale del movimento nazionale contro la bestemmia; calendari ed altre eventuali pubblicazioni.

« 4) Far affiggere in ogni ritrovo pubblico parrocchiale nelle fabbriche ed opifici cartelli-educativi con preciso divieto d'ogni cattivo eloquio.

« 5) Istituzione di una duplice manifestazione annua, la **prima** parrocchiale d'indole religiosa con funzioni riparatrici e predica; la **seconda** zonale con comizio, corteo di protesta, diffusione di stampati antiblasfemi, ecc.

« 6) Specifico invito a tutti gli apostoli antiblasfemi di richiamare per strada, nelle piazze, nei treni, nei caffè, ovunque insomma i bestemmiatori impenitenti.

« Il Congresso infine, fa viva preghiera alla benemerita Società della Crociata Antiblasfema perchè, debitamente raccolta da apposito incaricato, renda di pubblica ragione la Relazione Balzaro allo scopo che tutte le Leghe Parrocchiali e Comitati Antiblasfemi possano attingere quelle industrie, dal medesimo sperimentate od esposte, per poi attuarle in tutto od in parte a seconda delle esigenze locali ».

Voti approvati dopo la relazione del prof. D. Antonio Coiazzi sulla diffusione e lettura del Vangelo:

« Il Congresso Diocesano della Buona Stampa considerando che un contatto

frequente e intimo col Santo Vangelo è mezzo efficacissimo per dare sicura orientazione e sodo nutrimento alla pietà dei fedeli:

«1) esprime umile preghiera all'Autorità Ecclesiastica affinché disponga che in ogni Messa festiva venga letto il Vangelo della S. Messa, e affinché l'esposizione ufficiale sia frutto di previa meditazione e abbia un carattere prevalentemente omiletico;

«2) nelle adunanze che hanno luogo nelle Associazioni cattoliche venga letto qualche tratto del Vangelo con opportune applicazioni fatte dall'Assistente Ecclesiastico;

«3) nei centri importanti o nelle zone della città sorgano gruppi del Vangelo, previa l'approvazione ecclesiastica tanto dei gruppi stessi quanto dei Sacerdoti che presiedono e guidano la lettura.

«I gruppi non abbiano ingombri di regolamenti; non si propongano scopi di polemica o di sola istruzione; non abbiano specifiche attività sociali; ma si limitino a nutrire lo spirito di coloro che lavorano nelle organizzazioni cattoliche o che vivono da cattolici nelle famiglie e nella società;

«4) dov'è possibile e conveniente, il sacro testo del Vangelo venga distribuito al popolo in modo solenne nelle chiese».

Note giuridico-economiche per il Clero

La riforma della Legislazione Ecclesiastica

III. - Situazione giuridica delle chiese.

Nell'ultimo fascicolo di questa « Rivista » abbiamo dato notizia della relazione della Commissione per la riforma della legislazione ecclesiastica considerando il nuovo assetto proposto per il patrimonio ecclesiastico.

Continuiamo a prospettare i punti salienti della relazione, cominciando dalle chiese e loro amministrazione.

1° - **Situazione giuridica delle chiese.** — E' riconosciuta la personalità giuridica a tutte indistintamente le chiese pubbliche ed aperte al culto, compresi gli oratori e le chiese ex-conventuali.

Il fondo per il culto è obbligato a dotarle della rendita che esso destina a ciascuna di esse. Gli ordini religiosi, le case dei quali abbiano richiesto il riconoscimento giuridico, possono ottenere la concessione delle chiese che già appartennero ad essi, però nello stato attuale e col patrimonio dell'ente soppresso. L'ordinario può altresì proporre di riunire più chiese, per l'amministrazione, nella parrocchia ovvero di erigerle in coadiutoriali, succursali, ecc., ma sempre con distinta gestione per ogni chiesa. La rappresentanza ed amministrazione delle chiese è affidata alla fabbriceria, dove esiste, oppure al preposto alla direzione della chiesa.

2° - **Fabbricerie.** — Sono conservate dove esistono e possono sorgere dove non esistono. L'ordinamento però e l'amministrazione delle fabbricerie saranno unificati: un consiglio di amministrazione sarà presieduto da chi ha la direzione della chiesa e sarà composto di laici ed ecclesiastici. Ma qui è da notare il principio fondamentale, che viene applicato in tutto il nuovo progetto, che cioè la sorveglianza sull'ordinaria amministrazione dei beni delle chiese è demandata all'ordinario, ferme restando le norme ora vigenti circa la tutela dell'autorità civile per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

IV. - Delle case ed istituti degli ordini religiosi.

Siccome gli ordini religiosi sono internazionali, la personalità giuridica viene concessa alle singole case ed istituti degli ordini e delle congregazioni, limitatamente però a quelli **iuris pontificii** (cfr. par. 488 e sgg. C. I. C.).

Inoltre viene riconosciuto il pieno diritto di riunione alle comunità religiose, che non siano enti giuridici (es. le Curie generalizie).

I beni immobili di questi enti sono soggetti alla convertibilità, ma l'autorità civile può consentire che non si faccia luogo alla conversione.

V. - Dei benefici e della loro amministrazione.

1^a - **Benefici maggiori e minori.** — Per i benefici maggiori è abolito l'«*exequatur*» e viene invece adottato il nulla osta preventivo per ragioni politiche. Chi rappresenta la sede vacante richiede il nulla osta per il nominando e la concessione del nulla osta si effettua così in via riservata.

Per i benefici minori è abolito il «*placet*»; ma l'investendo non viene sottoposto ad un preventivo esame politico. La responsabilità della nomina degli investiti dei benefici minori è lasciata interamente all'ordinario diocesano. Il sistema adottato è il seguente: l'investito di un beneficio maggiore, dopo conseguito il nulla osta, e l'investito di un beneficio minore dopo la nomina da parte dell'ordinario, devono presentare all'autorità civile la relativa provvisione ecclesiastica per sottoporla a registrazione per gli effetti civili. Questi, compresi gli effetti patrimoniali, decorrono dalla data della provvisione ecclesiastica.

2^a - **Benefici semplici.** — La Commissione ritiene utile porre a disposizione dell'ordinario diocesano un dato numero di canonici o mansionariati, onde egli possa investire i sacerdoti che hanno speciali incarichi (es. per i servizi di curia, per ispezioni, per i seminari, ecc.) o per dar posto decoroso ad investiti di beneficio minore, eliminati dalla carica per speciali contingenze.

Tali benefici non possono essere più di 4 nelle diocesi con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e, fino al limite massimo di 12, possono essere aumentati nelle diocesi con popolazione maggiore, in ragione di uno ogni 50.000 abitanti.

Il reddito d'ognuno di questi benefici non deve essere inferiore al minimo stabilito per la congrua ai parroci ed in ogni caso non superiore a 12.000 lire.

3^a - **Capitoli delle collegiate.** — La Commissione ha opinato che non sia il caso di ricostruire i capitoli delle collegiate, che furono soppressi, anche se essi continuano a sussistere di fatto. Potranno però essere erette in enti morali i capitoli di alcune collegiate insigni, come quella di S. Gaudenzio in Novara, di S. Ambrogio in Milano, ecc. con un numero di benefici da un minimo di sei ad un massimo di dodici ed alle condizioni stabilite per i benefici semplici suaccennati.

4^a - **Regio patronato.** — La Commissione ha proposto che il Sovrano rinunci ai diritti privilegi ed oneri inerenti al regio patronato sui benefici maggiori e minori.

VI. - Delle Confraternite.

Entro due anni dalla pubblicazione della legge i prefetti, uditi gli ordinari diocesani, dovranno procedere alla revisione degli scopi delle confraternite, congreghe ed altri simili istituzioni, per accertare se tali scopi corrispondono ai bisogni religiosi della popolazione locale. Se gli scopi non corrispondono ai detti bisogni, se ne propone di ufficio la trasformazione.

Se invece si deve escludere la trasformazione, si hanno due casi: 1) le confraternite sono fornite di erezione canonica ed allora continuano a sussistere coi rispettivi statuti, come enti ecclesiastici. - 2) Le confraternite sono sfornite di erezione canonica ed allora il loro patrimonio è devoluto a scopi di culto.

Conclusione.

Abbiamo dato per sommi capi notizia del nuovo progetto per la riforma della legislazione ecclesiastica, secondo la relazione della Commissione espressamente incaricata dal Governo. Tale relazione, che è pure concretata in un disegno di legge, rinvia spesso ai regolamenti da farsi e che determineranno le ulteriori norme circa l'applicazione della nuova legge. Molto ci sarebbe da dire e da osservare al riguardo. Ma non si ritiene opportuno esprimere giudizi che potrebbero essere modificati del tutto dalla conoscenza delle norme per la pratica attuazione della riforma.

Tuttavia molte proposte e concessioni sembrano ottime, altre risentono ancora di residui di liberalismo. In generale però il progetto è pervaso da uno spirito nuovo alquanto attenuato quando si tratta della difesa delle ragioni di Stato, ma sempre intento a soddisfare quelle che la Chiesa considera attuali e necessarie esigenze religiose sia in rapporto alla proprietà ecclesiastica come in rapporto al culto.

Dal secondo disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di previdenza per il clero, parleremo in un prossimo numero.

Teol. Avv. LENCI MARIO.